

STATUTO



VENERABILE

ARCICONFRATERNITA

DELLA

MISERICORDIA

DI PISTOIA

Premessa

L’Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia, già eretta in Ente Morale con il titolo “della morte delle Sacre Stigmate di S. Francesco alias della Misericordia” con tutti i privilegi che le sono inerenti, professa la religione Cattolica Apostolica Romana.

L’Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia è un sodalizio di volontariato a carattere religioso; cui appartenenti vengono cristianamente denominati fratelli e sorelle ed ha per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere anche in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana:

La Confraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche e comprende le sezioni che l’Arciconfraternita ha istituito o intenda istituire nel territorio delle Diocesi di Pistoia e di Pescia.

CAPO I

DENOMINAZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo - 1

E' costituita in Pistoia l'Associazione denominata: "Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia" con sede in Pistoia, Via Can Bianco n° 35 che opera principalmente per le Diocesi di Pistoia e Pescia.

Articolo - 2

L'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia è costituita secondo l'Ordinamento Giuridico dello Stato come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'articolo 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, finalizzata mediante azione comune ad opere di apostolato.

Articolo - 3

Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, della cura dei malati e degli anziani, di pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promesse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordia d'Italia.

L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito della crescita civile della società e misura d'uomo.

In particolare l'Arciconfraternita tende realizzare:

- a) l'elevazione spirituale mediante l'esercizio di pratiche di pietà e di carità, di mutuo aiuto e di pratica del culto affinché venga favorito un rapporto più intimo fra fede e vita;
- b) il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e degli handicappati;
- c) il trasporto, la cremazione e la sepoltura dei defunti nei cimiteri dell'Arciconfraternita od in altri;
- d) il suffragio religioso dei fratelli e delle sorelle defunti;
- e) l'assistenza ai ammalati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- f) la raccolta, la conservazione e la donazione del sangue umano;
- g) la promozione ed il sostegno di atti di disposizione testamentaria di consenso al prelievo "post-mortem" di determinati organi a scopo di trapianto;
- h) la promozione di iniziative formative, culturali, ricreative e sportive fra i giovani.

Articolo - 4

L'Arciconfraternita, mediante opportuni corsi di formazione spirituale, sviluppa la coscienza civica e cristiana degli iscritti e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario dei confratelli con corsi teorico-pratici, e con

ogni altro mezzo anche secondo le linee ed i programmi predisposti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo - 5

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà avvalersi anche, di apposite Sezioni in relazione alle zone di intervento.

La costituzione ed il funzionamento delle Sezioni saranno regolamentati da specifiche norme di attuazione all'uopo emanate dal Magistrato delle Arciconfraternita.

Articolo - 6

In relazione al carattere cristiano che contraddistingue la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con i Vescovi delle due Diocesi e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso un proprio assistente religioso denominato "Correttore".

Articolo - 7

Per il miglior perseguimento dei propri fini statuari di natura assistenziale e sanitaria, l'Arciconfraternita intrattiene rapporti anche convenzionali, con lo Statuto e con le altre strutture pubbliche o private.

Articolo - 8

Lo stemma dell'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia è rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternità Misericordia") ed è comune anche alle Sezioni.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località della sezione senza altre modifiche.

Articolo - 9

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero avente una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per il servizio di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una diversa divisa stabilita dal Magistrato.

Articolo -10

L'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Ferma restando la propria autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

L'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni, solo se siano conformi al carattere cristiano e caritativo dell'Associazione.

In seno all'Arciconfraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività. L'Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad

iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ad ispirazione cristiana.

Articolo - 11

L'Arciconfraternita trae i mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- 1) mediante l'offerta volontaria dei fratelli;
- 2) dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- 3) dalle quote degli iscritti;
- 4) dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- 5) dall'esercizio di iniziative dirette o mediante partecipazioni ad iniziative altrui anche di natura economica sempre che finalizzate al perseguimento degli scopi statutari e gli eventuali utili siano investiti nelle attività caritative;
- 6) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In questo preciso e vincolante contesto l'Arciconfraternita potrà anche aderire a società di capitale disciplinate dal C.C. sempre che lo scopo e l'attività delle medesime siano compatibili con i fini dell'Istituzione o strumenti per il conseguimento degli stessi.

Articolo - 12

Tanto le opere di carità, quanto quelle religiose sono ordinarie e straordinarie.

Le opere di carità ordinarie consistono:

- a) nel soccorso degli infermi;
- b) nelle elargizioni ai poveri ed agli infermi;
- c) nel trasporto degli infermi e delle persone colpite da disgrazia o da morte violenta e nel trasporto dei defunti.

Le opere straordinarie possono consistere:

- a) nelle visite e nell'aiuto caritatevole ai detenuti, ai liberati dal carcere o da penitenziari;
- b) nell'istituzione ed aiuto agli asili notturni;
- c) nella protezione dell'infanzia abbandonata;
- d) nelle altre opere di carità che vengono deliberate di volta in volta e sempre in armonia con le finalità dell'Ente.

Articolo - 13

Il volontariato e la gratuità sono la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Articolo - 14

Con riferimento agli articoli 3 e 10 l'attività della donazione del sangue e degli organi è svolta dall'associazione "Fratres".

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRETERNITA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo - 15

Tutti gli iscritti al sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell’Arciconfraternita.

Gli iscritti si suddividono in tre categorie:

- a) Fratelli e Sorelle aspiranti.
- b) Fratelli e Sorelle effettivi.
- c) Fratelli e Sorelle benemeriti.

Per essere fratelli e sorelle dell’Istituzione occorre presentare apposita domanda e possedere seguenti requisiti:

- professare la religione Cattolica Apostolica Romana;
- avere compiuti la maggiore età;
- essere di incensurata e di specchiata moralità attestata dal proprio Parroco;
- non appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica o con finalità opposte a quelle dell’Istituzione;
- non svolgere attività in contrasto con i fini della Confraternita.

I fratelli e le sorelle che non hanno compiuto la maggiore età ma aspiranti e la loro attività volontariamente sono Fratelli e Sorelle aspiranti e la loro attività è disciplinata dal regolamento, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Il titolo onorifico di fratelli e Sorelle benemeriti spetta a coloro che hanno contribuito al bene immateriale e morale dell’Arciconfraternita con opere e atti di grande rilevanza ed è attribuito dal Magistrato con deliberazione motivata.

Articolo - 16

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa.

Inoltre è dovere dei fratelli e delle sorelle, oltre al pagamento della quota annuale nella misura prevista dal regolamento, prestare, per quanto possibile e secondo le proprie capacità e professionalità, il loro apporto volontario.

I fratelli e sorelle che prestano la loro attività volontaria, sono chiamati “attivi” e sulla base della quantità e qualità dell’apporto vengono loro attribuiti dei punti di merito.

Il superamento del punteggio ed il possesso dell’anzianità minima fissati dal regolamento consentono al “fratello attivo” di essere elettore attivo e passivo per l’elezione di 3 assessori da inserire nel Magistrato, oltre ad essere titolare di voto nell’assemblea generale come fratello e sorella effettivo.

Articolo - 17

Sono fratelli e sorelle aggregati coloro che in vita non appartennero all’Arciconfraternita e, che vengono ammessi, causa mortis, a suffragio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie di'Italia.

I fratelli e le sorelle hanno diritto alla tumulazione nel Cimitero dell'Istituzione a loro riservato ed alle altre provvidenze previste dal regolamento.

I fratelli e le sorelle in pari con la quota associativa hanno diritto al voto nelle assemblee.

Possono ricoprire gli incarichi istituzionali se hanno compiuto il 21° anno di età.

Pere i fratelli e le sorelle caduti in povertà o inabili per malattie sarà provveduto a quanto di bisogno a carico dell'Istituzione con i mezzi a disposizione su deliberazione del Magistrato.

Articolo - 19

I Confratelli inadempienti ai doveri di appartenenza all'istituzione sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito e con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- e) esclusione

Articolo - 20

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti è del Magistrato che decide con delibera motivata.

Contro i provvedimenti, l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato e il presidente o un suo delegato, con parere definitivo ed inappellabile.

Articolo - 21

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art.18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque ragione, L'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della Qualità di associato implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Articolo - 22

Il Magistrato ha facoltà di istituire sezioni della Misericordia nel territorio delle Diocesi di Pistoia e Pescia.

Queste sezioni hanno il carattere e la struttura giuridica di associazioni non riconosciute e sono disciplinate dalle norme del presente statuto, dal regolamento da emanarsi dal Magistrato e recepito dal Consiglio Direttivo della Sezione e, per quanto non previsto dagli stessi, dalle norme di cui al tit. II cap. II del C.C.

Le Sezioni in virtù dell'accettazione della normativa predetta operano come unità locali della Misericordia, e quindi sotto la giurisdizione del Magistrato che potrà disporre la sospensione nel caso che non adempiano ai compiti previsti dallo statuto dell'Istituzione, oppure lo scioglimento nel caso che vengano meno i motivi che dettero luogo alla loro istituzione.

Tutti i beni mobili e immobili, sono di proprietà della Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia che provvederà ad assegnarli ad ogni Sezione unitamente ai mezzi economici in ragione del reale fabbisogno.

Anualmente sarà provveduto a determinare l'importo economico da assegnare ad ogni Sezione per lo svolgimento della propria attività.

Alla gestione corrente della Sezione provvede un Consiglio direttivo composto da undici membri, tra i quali un religioso.

Il Consiglio direttivo è responsabile secondo le norme del C.C. ed ha obbligo di rendere il conto annuale alla Confraternita madre.

Le sezioni hanno autonomia e responsabilità fiscale, tributaria e contabile indipendentemente dal controllo che viene svolto dall'Arciconfraternita della Misericordia.

La Sezione normalmente opera con l'apporto volontario dei fratelli e delle sorelle iscritte.

Le assunzioni di personale dipendente potranno avvenire, previa autorizzazione preventiva dell'Arciconfraternita Madre e a cura e spese della Sezione.

Articolo - 23

La iscrizione alla Sezione avviene in linea di massima su base territoriale in relazione al domicilio.

Gli iscritti devono trovarsi nelle condizioni richieste per essere ammessi alla fratellanza dell'Arciconfraternita madre.

L'iscrizione in una Sezione non attribuisce la condizione giuridica di confratello dell'Arciconfraternita madre in quanto ogni associato della Sezione partecipa alla vita della Confraternita soltanto in modo indiretto disciplinato dall'articolo che segue.

Articolo - 24

I membri dei direttivi di tutte le Sezioni, in apposita assemblea e con voto individuale, eleggono i due Membri del Magistrato in rappresentanza delle Sezioni.
Tale riunione dovrà essere tenuta prima dell'Assemblea Generale.

Articolo - 25

Gli organi della Sezione sono:

- 1) L'Assemblea degli iscritti;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente.

Articolo - 26

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire ogni anno entro il mese di marzo per l'esame dei risultati della gestione dell'esercizio precedente e entro il mese di settembre per la compilazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da trasmettere all'Arciconfraternita madre.

Potrà avvenire anche in via straordinaria quando lo disponga il Consiglio Direttivo o per ordine del Magistrato dell'Arciconfraternita madre o su domanda scritta di un quarto degli iscritti.

L'Assemblea è convocata tramite affissione di pubblici avvisi ed è presieduta dal Presidente.

Il Magistrato dell'Arciconfraternita madre potrà disporre che assista ad essa un suo rappresentante che avrà diritto di assumere la presidenza dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno.

Articolo - 27

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea non potranno avere per oggetto argomenti estranei alla funzione della Sezione.

Copia delle deliberazioni dovrà essere inoltrata alla Confraternita madre entro quindici giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni che esorbitassero dalla competenza della Sezione saranno annullate dal Magistrato dell'Arciconfraternita d'ufficio o su ricorso anche di un solo iscritto alla Sezione.

Le votazioni saranno fatte per alzata e seduta mentre quelle riguardanti le elezioni delle cariche o le persone dovranno essere fatte a voto segreto.

Le deliberazioni avranno validità se siano adottate con l'approvazione della maggioranza degli intervenuti, in seguito a legale convocazione.

Articolo - 28

Il Consiglio della Sezione si compone di undici membri ed è eletto dall'Assemblea a voto segreto e dura in carica tre anni.

Il Consiglio nella sua prima adunanza, elegge fra suoi componenti il Presidente.

Della avvenuta elezione dovrà essere data comunicazione all'Arciconfraternita madre.

Nella medesima adunanza od in quella immediatamente successiva il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente, il Provveditore, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Parroco che ha giurisdizione sul luogo in cui ha sede la Sezione è "Correttore" di diritto della Sezione stessa.

In caso della vacanza della parrocchia o di rinuncia del Parroco, il “Correttore” sarà designato dal Magistrato della Arciconfraternita madre in pieno accordo con la Autorità ecclesiastica diocesana.

Il verbale di ogni elezione dovrà essere trasmesso all’Arciconfraternita madre.

Articolo - 29

Compiti del Consiglio Direttivo della Sezione sono:

- 1) stabilire le norme interne e disciplinari per il regolare funzionamento della sezione;
- 2) predisporre il preventivo dell’entrata e delle spese nonché il consuntivo relativo alla gestione dell’esercizio precedente;
- 3) redigere ed aggiornare gli inventari dei beni mobili della Sezione e trasmetterne copia all’Arciconfraternita;
- 4) deliberare disciplinarmente sulla condotta degli iscritti e proporre alla Arciconfraternita madre le eventuali sanzioni a carico degli inadempienti;
- 5) adottare deliberazioni d’urgenza qualora sia necessario e provvedere immediatamente su oggetti di competenza dell’Assemblea riferendone alla stessa nella prima adunanza che sarà convocata;
- 6) vigilare sul regolare andamento della Sezione, sulla condotta degli iscritti in servizio nei locali della stessa adottando ogni provvedimento diretto a migliorarne il funzionamento e la cordialità dei rapporti fra gli iscritti;
- 7) compilare annualmente una relazione morale ed economico-finanziaria sulle attività e lo stato della Sezione ed inviare detta relazione all’Assemblea e al Magistrato dell’Arciconfraternita madre entro il mese di febbraio.

Articolo - 30

Il Presidente sta in carica tre anni e può essere rieletto.

Uguale durata in carica è assegnata al Vice Presidente, al Provveditore, al Tesoriere e al Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione presso l’Arciconfraternita madre.

Tutti i componenti del Consiglio sono responsabili delle obbligazioni assunte secondo le norme del C.C.

Articolo 31

Le sezioni dovranno svolgere la loro attività ed improntare ogni loro manifestazione esclusivamente secondo gli scopi statuari dell’Arciconfraternita madre e dovranno curare le elevazioni dei loro iscritti secondo i tradizionali principi religiosi e civili dell’Istituzione.

CAPO IV ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Articolo - 32

Sono organi della Confraternita:

- Assemblea della Fratellanza.
- Collegio dei capi guardia.
- Magistrato.
- Collegio dei Revisori Contabili.
- Comitato Esecutivo.
- Presidente.
- Collegio dei Proviviri.

Articolo - 33

L'Assemblea è composta da tutti i confratelli e le consorelle effettive e si riunisce in via ordinaria, ogni anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti da inviare almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione oppure nello stesso termine mediante pubblico avviso sulla stampa cittadina e affissione di manifesti murali.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione sarà fatta non prima di otto giorni successivi alla precedente.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo - 34

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei confratelli effettivi;
- b) quando il Collegio dei Capi Guardia o dei Revisori Contabili per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano, a maggioranza, la convocazione al Magistrato
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alla lettera a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art.33.

Articolo - 35

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio più uno dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo - 36

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai votanti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Revisori Contabili nelle delibere concernenti rispettivamente resoconti

economico-finanziario non hanno voto. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 49.

Articolo - 37

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato sia dalla relazione del Magistrato sull'attività della Confraternita, svolta l'anno precedente sia della relazione del Collegio dei Revisori Contabili sul'andamento economico-finanziario;

Articolo - 38

Il Magistrato è composto da 15membri - fratelli e sorelle denominati Assessori e dura in carica tre anni.

L'Altra guida spirituale dell'Arciconfraternita appartiene ai Vescovi di Pistoia e di Pescia, i quali nomineranno nelle rispettive Diocesi i correttori spirituali.

Il Correttore Spirituale della Misericordia di Pistoia è membro di diritto del Magistrato (Assessore al Culto).

Gli assessori sono eletti:

Due dal Collegio dei Campi guardia nel suo interno.

Tre dai fratelli attivi. Gli altri sette sono eletti con voto segreto dall'Assemblea della Fratellanza.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato per nessuna ragione confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Revisore Contabile.

Non sono eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i confratelli che abbiano rapporto di interesse con la stessa, a qualsiasi titolo o svolgono attività in contrasto o concorrenti con quelle svolte dalla Confraternita nonché confratelli che rivestano cariche politiche di rilievo secondo la valutazione del Collegio dei Capiguardia in base a criteri indicativi fissati dal Regolamento.

Quando il numero dei membri del Magistrato fosse ridotto per qualsiasi ragione al di sotto di otto saranno obbligatorie nuove elezioni per sostituire componenti mancanti.

Nella prima seduta dopo le elezioni, il Magistrato, convocatoe presieduto dall'Assessore più anziano per fratellanza, elegge con votazione segreta ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto il Presidente.

Dopo due votazioni senza esito si procederà alla votazione di ballottaggio.

Il Magistrato si riunisce di regola una volta al mese su convocazione del Presidente ma può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un Assessore o direttamente da un membro dell'Esecutivo.

Le sedute non sono pubbliche.

Gli Assessori che senza grave e giustificato motivo non intervengano a 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

Il Magistrato ove occorra, può delegare l'Esecutivo ad assumere specifiche determinazioni di ordinaria amministrazione dell'Ente.

L'invito alle adunanze è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo tenuto a provvedere anche in casi di urgenza, il Magistrato, ove necessario, può essere convocato anche telefonicamente. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli assessori in carica e almeno due rappresentanti del Collegio dei Revisori.

Delibera a maggioranza di voti; a parità di voti ogni proposta si intende respinta.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario, approvati dal Magistrato e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo - 39

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea. In particolare:

- a) provvede all'Amministrazione della Confraternita ivi compreso l'accettazione di eredità, lasciti, e donazioni, la deliberazione di acquisti e vendite di beni immobili e mobili, le affrancazioni attive e passive, le locazioni, gli appalti, la stipulazione dei mutui, l'adozione di impegni finanziari, la costituzione di passività ipotecarie, le locazioni, gli appalti e di ogni altro contratto ed il reinvestimento di capitali;
- b) custodisce e non può alienare i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, le carte e documenti di rilievo per la vita dell'Istituzione;
- c) provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme d'attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del Regolamento Organico;
- g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato;
- h) assume provvedimenti disciplinari;
- i)compila annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- l) prende, in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dagli articoli 21-22-e 24 c.c. i provvedimenti che reputa necessari all'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli la cui direzione e coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;

- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per lo studio di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzione al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità della Confraternita;
- u) redige e approva gli elenchi della Fratellanza che ha diritto al voto, dei Capiguardia che hanno diritto al voto nel Collegio ed i fratelli attivi che hanno fatto servizio e che in base al punteggio sono ammessi al voto separato.

Articolo - 40

Il Collegio dei Capi Guardia è il consenso composto da coloro che si sono maggiormente distinti nell'operare per le finalità istituzionali.

Sono Capiguardia di diritto:

- a) i fratelli attivi che anche non continuativamente hanno esercitato per 8 anni l'Ufficio di Presidente o di Assessore, per 10 anni quello di Provveditore o Direttore Opere di Carità; per 12 anni quello di Ufficiale di giornata o di visitatore degli infermi.

Sono pure Capi Guardia di diritto i confratelli che per un periodo di 10 anni abbiano esercitato l'uno o l'altro di questi uffici, sia pure successivamente.

- b) i fratelli attivi e novizi che abbiano raggiunto i punti di merito stabiliti dal Regolamento. Il Collegio è presieduto dal Decano o da chi risulti più anziano di nomina a Capo Guardia.

Si riunisce normalmente il 16 Settembre di ogni anno per la nomina dei nuovi ammessi, ogni volta che il Decano lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 5 Capi Guardia.

Il Collegio vigila sul buon e regolare andamento dell'Istituzione e può proporre al Magistrato quelle deliberazioni e quei provvedimenti che sono ritenuti necessari e utili ed esprime, se richiesto il suo parere sugli argomenti sottoposti dal m

Magistrato.

Il Vescovo della diocesi di Pistoia fa parte di diritto del Collegio dei Capi Guardia.

Il Collegio elegge e nomina al suo interno i 2 Capi Guardia che entrano a far parte del Magistrato dell'Istituzione prima delle Elezioni generali.

Le riunioni del Collegio sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti con un minimo di dieci.

Articolo - 41

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da un Assessore e sovrintendente all'esecuzione delle deliberazioni del Magistrato e controlla l'andamento di tutti i servizi in cui si articola l'Istituzione.

In caso di loro impedimento saranno sostituiti rispettivamente dal Vice Presidente, dal Vice Segretario e da due Assessori indicati dal Magistrato.

Il Comitato svolge eventuali funzioni delegate dal Magistrato oltreché disporre pagamenti e impegni aventi consistenza economica fino all'importo stabilito dal Magistrato e con l'obbligo di ratifica dello stesso nella prima seduta.

Delle decisioni assunte viene redatto verbale dal Segretario in apposito registro dagli intervenuti.

Articolo - 42

Il Presidente ai sensi dell'art. 33 c.c., è il legale rappresentante dell'Istituzione, il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha i poteri di firma.

Convoca e presiede l'adunanza della fratellanza e del Magistrato.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Assessore anziano per fratellanza.

Articolo - 43

La Confraternita per il perseguimento degli scopi istituzionali si avvale di una struttura amministrativa disciplinata da regolamento a capo della quale sta il Segretario, che è anche capo del personale. Il segretario dipende direttamente dal Magistrato e firma tutti i documenti contabili.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea della Fratellanza, del collegio dei Capi Guardia e di tutte le commissioni .

Articolo - 44

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori contabili. I membri del Collegio dei Revisori Contabili non possono essere contemporaneamente letti nel Magistrato, ne nel Collegio dei Capi guardia. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del collegio devono essere invitati alle riunioni del Magistrato ma senza diritto di voto.

Articolo - 45

Il Magistrato viene eletto con le seguenti modalità:

a) i membri di competenza dell'assemblea sono eletti in apposita riunione, convocata a norma dell'art. 33. La Votazione avverrà su liste presentate alla segreteria della Istituzione entro le ore 12 del decimo giorno precedente la data fissata per le elezioni. I Fratelli e le sorelle candidati ed fratelli e sorelle presentatori devono depositare la propria firma entro tale termine. Ciascun candidato e ciascun presentatore non può essere presente in più di una lista. Il Segretario autentica la firma e verifica la idoneità dei candidati e dei presentatori di lista, anche in ordine ad eventuali incompatibilità. Ogni lista deve contenere nome, cognome e data di nascita e professione dei candidati e dei presentatori a fianco della firma di accettazione. Ogni lista dovrà essere formata da sette candidati e dovrà essere presentata e sottoscritta da trenta soci elettori.

b) i membri di competenza del Collegio dei Capiguardia di diritto sono eletti con voto a scrutinio segreto in apposita riunione, convocata almeno una settimana prima dell'Assemblea di cui al punto a).

c) i membri di competenza dei fratelli e sorelle attivi sono eletti a scrutinio segreto, in apposita riunione, convocata almeno una settimana prima della Assemblea di cui al punto a), dai fratelli e sorelle che nei tre anni precedenti abbiano ottenuto il punteggio di merito di cui all'art.16.

Articolo - 46

Separatamente e comunque almeno una settimana prima delle elezioni il Collegio dei Capi guardia di diritto procede a scrutinio segreto alla elezione dei due Capi guardia che andranno a far parte del Magistrato come Assessori.

Congiuntamente i fratelli attivi che nei tre anni precedenti a quelli delle elezioni abbiano ottenuto il punteggio di merito fissato dal regolamento, preventivamente evidenziati in apposito elenco, eleggeranno fra loro tre fratelli che andranno a far parte del Magistrato come Assessori.

Articolo - 47

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigilia sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Provivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dei Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide anche equamente con pronunce Motivate:

Articolo - 48

Tutte le cariche elettive sono gratuite purché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

Gli eletti nelle cariche istituzionali dovranno tenere nei confronti degli altri un rapporto di estrema semplicità e cordialità.

Articolo - 49

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria della Fratellanza, su proposta del Magistrato o da un numero di confratelli e consorelle non inferiore a 1/10 degli iscritti mediante mozione motivata, che sia stata precedentemente deliberata dal Magistrato.

L'Assemblea approverà con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Non possono essere oggetto di riforma le norme che definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo - 50

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con poteri sostitutivi previsti dal presente statuto, il Presidente della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche - dal Presidente del Collegio dei Capi guardia o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

In caso di mancato funzionamento dell'Assemblea, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. att. c.c..

Articolo - 51

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano le circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli e Consorelle effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Articolo - 52

A seguito dello scioglimento della, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia, a cui la Confraternita è associata.

Articolo - 53

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c.

Articolo - 54

La nomina in organi dell'Istituzione è incompatibile con incarichi partitici, politici e sindacali di rilievo.

Non possono ricoprire cariche all'interno dell'Istituzione persone con grado di parentela o affinità inferiore al 2° grado collaterale con dipendenti o convenzionati.

Questo Statuto è stato adottato dalla Fratellanza nell'Assemblea del 30 Maggio 1993 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 373 del 2 Luglio 1993.